


È cosa merce da € 13,48
sulle richieste
Comptex, 28 gennaio 2016



N. 304 2016 REG.PROV.COLL.
N. 00122/2016 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 122 del 2016, proposto da:

Comune di Ripabottoni in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Ruta, con domicilio eletto presso il medesimo avvocato in Campobasso, Corso Vittorio Emanuele, n. 23;

contro

Regione Molise in persona del Presidente p.t. - Agenzia Regionale per la ricostruzione post sisma in persona del Direttore p.t., rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Campobasso, Via Garibaldi, n. 124;

Comune di San Giuliano di Puglia in persona del Sindaco p.t.;
Comune di Provvidenti in persona del Sindaco p.t.; Comune di Casacalenda in persona del Sindaco p.t.;

per l'annullamento

della delibera della giunta regionale n. 16 dell'8 febbraio 2016 avente ad oggetto la presunta ottemperanza alla sentenza del TAR Molise n. 304 del 2015;

di tutti gli atti alla stessa presupposti, conseguenti e/o connessi ivi incluso il documento istruttorio ad essa allegato, la nota dell'Agenzia Regionale per la ricostruzione post sisma prot. n. 1074/2016 del 02.02.16 e relativi allegati.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Molise in persona del Presidente p.t. e di Agenzia Regionale per la Ricostruzione post sisma in persona del Direttore p.t.;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 maggio 2016 il dott. Domenico De Falco e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato che alla camera di consiglio in data odierna le parti hanno concordemente ravvisato la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti potenzialmente incisi da un'eventuale rimodulazione in termini sfavorevoli dei finanziamenti per effetto dell'eventuale accoglimento del gravame proposto da parte ricorrente;

rilevato che parte ricorrente ha chiesto di essere ammessa ad eseguire la predetta integrazione del contraddittorio con modalità semplificate, insistendo per l'ammissione di una verifica che individui le obbligazioni giuridicamente vincolanti assunte entro il termine del 31 dicembre 2014;

ritenuto che debba essere disposta l'integrazione del contraddittorio, tenendo conto della posizione di controinteresse effettivamente ravvisabile in capo ai beneficiari dei finanziamenti, autorizzandosi la pubblicazione sul sito web della Regione unitamente alla notifica a ciascuno dei controinteressati a mezzo PEC, entro il termine di 60 giorni, decorrente dalla comunicazione della presente ordinanza;

ritenuto che la valutazione della richiesta di verifica, invece, deve essere posticipata al momento in cui sarà integrato il contraddittorio per consentire ai controinteressati di controdedurre anche su tale profilo;

ritenuto quanto alle modalità di integrazione del contraddittorio che può accogliersi l'istanza di parte ricorrente di essere ammessa ad effettuare l'integrazione del contraddittorio con modalità semplificate per pubblici proclami nei confronti di tutti i soggetti che potrebbero essere lesi dall'accoglimento del complessivo gravame;

ritenuto, pertanto, che l'integrazione in questione potrà essere operata mediante pubblicazione sul sito web della Regione, di un avviso dal quale risulti:

- 1.- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
- 2.- l'identità della parte ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata;
- 3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di gravame;
- 4.- l'indicazione dei nominativi dei soggetti controinteressati;
- 5.- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento dell'anno e del numero di registro generale del ricorso;

6.- l'indicazione del numero della presente decisione, con il riferimento che con esso è stata autorizzata la notifica in forma semplificata;

7.- il testo integrale del ricorso.

In ordine alle prescritte modalità, la Regione Molise ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale il testo integrale del ricorso e della presente ordinanza nonché dell'elenco nominativo dei controinteressati, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

a.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

b.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento dell'anno e del numero di registro generale del ricorso nella sezione "T.A.R. Molise", sottosezione "Ricerca ricorsi";

Si prescrive, inoltre, che la P.A. resistente:

c.- non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, la presente decisione e l'elenco nominativo dei controinteressati;

d.- dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, del presente decreto reperibile in un apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

si dispone infine che dette pubblicazioni dovranno essere effettuate nel termine perentorio di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione

del presente provvedimento, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti entro il termine perentorio di ulteriori giorni 20 (venti) dal primo adempimento; si onera, altresì, parte ricorrente della notifica a ciascuno dei controinteressati come sopra individuati, anche mediante PEC, del ricorso introduttivo e della presente ordinanza entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima) interlocutoriamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, ordina l'integrazione del contraddittorio secondo le forme di cui in motivazione.


Manda alla Segreteria per la comunicazione della presente ordinanza. Così deciso in Campobasso nella camera di consiglio del giorno 4 maggio 2016 con l'intervento dei magistrati:

Silvio Ignazio Silvestri, Presidente


Luca Monteferrante, Consigliere

Domenico De Falco, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE



IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA

il 16 MAG 2016

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)





Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise

CAMPOBASSO

E' copia conforme all'originale

Consta di n. 6 pagine.

Campobasso, il 29.06.2016

UFFICIO REGIONALE
REG. AMMINISTRAZIONE
[Signature]